



# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PIOMBINO

## U.O. OPERATIVA

Piazzale Premuda n°19 – 57025 PIOMBINO (LI)

☎ (+39) 0565224240 - 0565221000

☎ (+39) 0565/261011

E-MAIL: [ucpiombino@mit.gov.it](mailto:ucpiombino@mit.gov.it)

Web: [www.guardiacostiera.gov.it/piombino](http://www.guardiacostiera.gov.it/piombino)

## ORDINANZA REGATA VELICA

Località: Marina di Castagneto Carducci

Data: 20 e 21 Aprile 2024

Organizzatore: Circolo Nautico Donoratico

### Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Piombino:

- VISTA** l'istanza in data 19 Febbraio 2024, con la quale il Circolo Nautico Donoratico, d'ora in avanti denominato "organizzatore" - ha chiesto l'autorizzazione ad effettuare una Regata velica, dalle ore 10:00 alle ore 18:00 dei giorni 20 e 21 Aprile 2024, nelle acque antistanti il litorale del Comune di Castagneto Carducci (LI);
- VISTA** la richiesta di nulla osta et emissione avviso ai naviganti n. 02/02/16/12728 datata 16 Aprile 2024 al Comando Marittimo Nord rilasciato per la tutela degli interessi militari marittimi;
- VISTI** l'Autorizzazione n.1 rilasciata il 07/02/2024 dal Comune di Castagneto Carducci (LI);
- VISTA** l'Autorizzazione del 16/04/2024 rilasciata da questo Ufficio;
- VISTO** il Codice della Nautica da diporto (Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n.171) ed il relativo regolamento di attuazione (decreto del Ministro dell'infrastrutture dei Trasporti 29 luglio 2008, 146) e successive modifiche;
- VISTA** la Convenzione di Londra del 20.10.1972 sul regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare COLREG (resa esecutiva con legge 27.12.1977, n°1085);
- VISTI** gli Artt. 104 comma 1 lett. V del D.lvo 31.03.1998 n°112, l'articolo 81 del Codice della Navigazione, nonché l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
- VISTO** il Codice della Navigazione (Regio Decreto 30.03.1942, n°327);
- VISTA** la Convenzione internazionale di Bruxelles del 23.09.1910 per l'unificazione di alcune regole in materia di urto di navi (approvata e resa esecutiva con legge 12.06.1913, n°606 e legge 14.06.1925, n°938);
- VISTA** la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS Safety Of Life At Sea) firmata a Londra il 01.11.1974 (approvata e resa esecutiva con Legge 23.5.1980, n°313);
- VISTA** la Convenzione Internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27.04.1979 (ratificata con legge 3 aprile 1989, n°147 e relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 29.09.1994, n°662);
- TENUTO CONTO** che la citata convenzione di Amburgo del 1979 consente di stabilire un sistema di monitoraggio del traffico nella zona di ricerca e salvataggio nella zona di cui si è responsabile;
- RITENUTO** di dover adottare ogni azione preventiva per facilitare le operazioni di ricerca e salvataggio in modo da ridurre il lasso di tempo tra il momento in cui si è perduto il contatto con un'unità ed il momento in cui vengono avviate le operazioni di ricerca e soccorso nonché delimitare rapidamente la zona di ricerca al fine di individuare prontamente le risorse disponibili;

## RENDE NOTO

Che dalle ore **10.00** alle ore **18.00** dei giorni **20 e 21 Aprile 2024**, nella zona di mare antistante Marina di Castagneto Carducci nel Comune di Castagneto Carducci si svolgerà una Regata Velica denominata "Regata Velica Nazionale Formula 18" organizzata dal **Circolo Nautico Donoratico**, rappresentata a mero titolo illustrativo nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza.

## **ORDINA**

### **Art. 1 - Interdizione campo gara**

**A decorrere dalle ore 09.30 alle ore 18.30 dei giorni 20 e 21 Aprile 2024 nel tratto di mare in questione, limitatamente alla propria area di giurisdizione e per una distanza di metri 100 dalle unità partecipanti alle regate, è vietato:**

1. Navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
2. praticare la balneazione,
3. effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
4. svolgere attività di pesca di qualunque natura.

### **Art. 2 - Deroghe**

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

1. le unità facenti capo all'organizzatore in servizio di assistenza ai partecipanti alla manifestazione oltre che il personale;
2. le unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia nonché militari in genere, in ragione del loro ufficio;
3. le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza.

### **Art. 3 – Obblighi**

Le unità in navigazione a distanza inferiore a 200 mt. dai limiti esterni del campo di gara dovranno procedere a velocità ridotta, prestando particolare attenzione alla navigazione delle unità partecipanti alla manifestazione, in considerazione della loro tipologia e valutando l'eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

L'organizzatore deve attenersi a quanto specificato nell'autorizzazione, emessa dall' Ufficio Circondariale Marittimo del Porto di Piombino, citata nelle premesse.

### **Art. 4 – Disposizioni finali e sanzioni**

La presente Ordinanza, emanata ai soli fini della sicurezza della navigazione, salvaguardia della vita umana in mare e prevenzione dell'inquinamento dell'ambiente marino, non esime l'organizzatore dall'obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di organi o enti cui la legge riconosca a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere.

I trasgressori delle norme della presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave reato/illecito amministrativo e salve le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti in applicazione autonoma od in eventuale concorso con altre fattispecie, dagli artt. 1231 e 1174 del Codice della Navigazione, nonché dall'art. 53 del Decreto Legislativo n° 171/2005 e successive modifiche ed integrazioni qualora si configuri l'illecito amministrativo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità viene assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, con pubblicazione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale <http://www.guardiacostiera.gov.it/piombino> nonché tramite i locali organi di informazione

**Piombino**, (Data e protocollo informatico)

**IL COMANDANTE**  
**T.V.(CP) Alberto POLETTI**  
(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgvo 82/2005 Art. 21)



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PIOMBINO**

**U.O. OPERATIVA**

Piazzale Premuda n°19 – 57025 PIOMBINO (LI)


☎ (+39) 0565224240 - 0565221000

E-MAIL: [ucpiombino@mit.gov.it](mailto:ucpiombino@mit.gov.it)

☎ (+39) 0565/261011

Web: [www.guardiacostiera.gov.it/piombino](http://www.guardiacostiera.gov.it/piombino)

**ALLEGATO ALL'ORDINANZA**



Punto	Latitudine	Longitudine
A	43° 10'. 44,12'' N	010° 30'. 28,11'' E
<b>Raggio pari a 1 Miglio Nautico</b>		